


**ALLEGATO 6**

**VALUTAZIONE EMISSIONI**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

**INTERVENTI DI BONIFICA E RIMOZIONE DEI SEDIMENTI  
INQUINATI NONCHE' DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO  
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO, LIMITATAMENTE AL TRATTO  
FINALE COMPRESO TRA LA TRAVERSA DI SCAFATI E LA FOCE  
DEL FIUME SARNO**

---

**RELAZIONE TECNICA SULL'IMPATTO AMBIENTALE  
DELLE EVENTUALI IMMISSIONI IN ATMOSFERA NEL  
SITO DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO**

# **1 STUDIO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI EVENTUALI IMMISSIONI IN ATMOSFERA NEL SITO DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO**

## **1.1 INTRODUZIONE**

Il presente studio di compatibilità ambientale è relativo all'utilizzo di un impianto di vagliatura e stabilizzazione rifiuti nell'ambito delle operazioni di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di scafati e la foce del fiume Sarno

Nell'ambito dello specifico intervento proposto, il presente elaborato ha lo scopo di permettere di giudicare l'ammissibilità ambientale del progetto dal punto di vista delle emissioni in atmosfera.

### 1.1.1 Tipologie e quantità delle emissioni

L'impianto in oggetto è autorizzato dalla Provincia di Parma - Determinazioni del Dirigente n. 4328 del 28/11/2008 - alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs 152/06, derivanti dall'attività di trattamento chimico fisico (D9) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio e da terzi.

L'impianto opererà nel rispetto dei valori limite stabiliti direttamente dalla normativa statale ai sensi degli art. 271 e 275 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152 e nel rispetto delle seguenti disposizioni, peraltro riportate nel succitato documento autorizzatorio, riportato in **Allegato 1**

#### **EMISSIONE N. 01 – MOTORE DIESEL VAGLIO**

Motore diesel da 60 hp a servizio del trasporto e della vagliatura che dovrà essere eseguita con irrorazione costante di acqua.

Durata ore/giorno: 8 h

Durata giorni/anno: 220 giorni

Altezza minima: 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati con motore in condizioni termiche e regime di giri/minuto maggiore di 1500:

Polveri: 130 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>): 4000 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di carbonio 650 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi del 5 % normalizzati a 273 K e 101.3 kPa

#### **EMISSIONE N. 04 – MOTORE DIESEL MESCOLOTORE**

Motore diesel da 250 hp a servizio del mescolatore inertizzazione.

Durata ore/giorno: 8 h

Durata giorni/anno: 220 giorni

Altezza minima: 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati con motore in condizioni termiche e regime di giri/minuto maggiore di 1500:

Polveri: 130 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>): 4000 mg/Nm<sup>3</sup>

Ossidi di carbonio 650 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi del 5 % normalizzati a 273 K e 101.3 kPa

#### **EMISSIONE N. 05, 06, 07 – SFIATO SILOS REAGENTI**

I gas polverosi che si generano in queste fasi, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima e minima tal quale cad: 1500 Nm<sup>3</sup>/h (273 K, 101,3 kPa)

Durata ore/giorno: 8 h

Durata giorni/anno: 220 giorni

Altezza minima: 4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare: 10 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi del 5 % normalizzati a 273 K e 101.3 kPa


### **1.1.2 Conclusioni**

Sulla base delle soluzioni impiantistiche e di gestione adottate per i due siti si può asserire che gli impianti rispettino le normative vigenti.

Quanto dichiarato verrà confermato da specifiche analisi ambientali ad impianto avviato come richiamato nella Autorizzazione Provinciale.

# ALLEGATO 1

**DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE N. 4328 DEL 28/11/2008 - ALLE  
EMISSIONI IN ATMOSFERA, AI SENSI DELL' ART. 269 DEL D.LGS 152/06**



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**Determinazione del Dirigente  
n. 4328 del 28/11/2008 esecutiva il 28/11/2008**

**Servizio: AMBIENTE - Unità: Ambiente Autorizzazioni e V.I.A.  
Responsabile: ALMA GAMBINI**

**Oggetto: D.LGS. 152/06 - PARTE QUINTA - ART.269 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN  
ATMOSFERA PER LA DITTA FURIA SRL - IMPIANTO MOBILE DENOMINATO "FURIA SRL  
IMPIANTO N°2"**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

VISTI l'art. 107, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 267/2000;

VISTO l'art. 41 dello Statuto dell'Ente;

VISTO l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.P.  
n.461/2002;

VISTO l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

VISTI gli artt. 5, 21 e 35 del vigente Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la delega conferita con nota prot. n.102619 del 28/12/2007;

**PREMESSO:** che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 concernente "Norme in materia ambientale";

Disciplina alla parte quinta la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

All'art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (per i nuovi impianti e la modifica degli esistenti);

che la Deliberazione legislativa n.15/2006 della Regione Emilia-Romagna ha confermato alle Province le funzioni in materia ambientale conferite dalla legge regionale 21 aprile 1999 n.3, vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

che la Provincia di Parma, in attuazione dell'art.5 CAPO II della Deliberazione legislativa n.15/2006 della Regione Emilia-Romagna, deve procedere al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 269 e 275 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;

che l'Art.271 comma 4 prevede che i piani ed i programmi previsti dall'Art.8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e dalla normativa di cui al comma 3 purchè ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria;



che con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 è avvenuta l'approvazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria";

**PREMESSO CHE:**

con Determinazione del Dirigente N.2598 del 24/09/2001 la Ditta FURIA S.r.l. avente sede legale in Comune di Noceto, log. Borghetto, via Gatta n.8 è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "trattamento terreni inquinati" con tre impianti costituiti ciascuno da quattro sezioni: vagliatura/lavaggio, disidratazione meccanica tramite filtropressatura, chimico-fisico dei reflui ed inertizzazione;

con Determinazione del Dirigente N.2803 del 27/06/2005, la Ditta FURIA S.r.l. avente sede legale nel Comune di Noceto (PR), loc. Borghetto, via Gatta di Borghetto n.8 e sede amministrativa sita in Fidenza (PR), via Cardano n.35, è stata autorizzata fino al 30/09/2008 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.22/97 e s.m.i. al trattamento chimico/fisico (D9) di rifiuti speciali pericolo e non pericolosi prodotti in proprio e da terzi con l'ausilio dell'impianto mobile denominato "FURIA SRL IMPIANTO N°2";

la Determinazione del Dirigente N.2803 del 27/06/2005 è stata rilasciata a seguito di un procedimento amministrativo volto a scorporare la preesistente autorizzazione N.3233 del 18/09/2003 relativa ai tre mezzi mobili complessivamente in tre nuove autorizzazioni specifiche per ogni singolo mezzo in quanto era stata ravvisata la necessità di una precisa e puntuale identificazione autorizzativa di ogni singolo mezzo mobile;

che la durata dell'autorizzazione N.2803 del 27/06/2005 è stata prorogata fino al 31/12/2008 con Determinazione del Dirigente N.3466 del 07/10/2008;

che la Determinazione del Dirigente N.2803 del 27/06/2005 è stata in seguito modificata ed integrata dalla Determinazione del Dirigente N.3788 del 12/09/2005, dalla Determinazione del Dirigente N.974 del 16/03/2006 e dalla Determinazione del Dirigente N.4682 del 20/12/2006;

che con Determinazione del Dirigente N.4314 del 28/11/2008 è stata rinnovata e modificata la Determinazione del Dirigente N.2803 del 27/06/2005;

**CONSIDERATO** che si ritiene opportuno, visto quanto sopra riportato, provvedere allo scorporo della preesistente autorizzazione alle emissioni in atmosfera N.2598 del 24/09/2001 in autorizzazioni distinte relative al singolo impianto mobile;

**DETERMINA**

**DI AUTORIZZARE**

ai sensi e per gli effetti dell'art.269 del D.Lgs.152/2006, la Ditta FURIA S.r.l. avente sede legale nel Comune di Noceto (PR), loc. Borghetto, via Gatta di Borghetto n.8 e sede amministrativa sita in Fidenza (PR), via Cardano n.35, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "trattamento chimico/fisico (D9) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio e da terzi" svolta esclusivamente in siti non individuabili a priori tramite l'ausilio dell'impianto mobile denominato "FURIA SRL IMPIANTO N°2", così come descritto nella Determinazione del Dirigente N.4314 del 28/11/2008;

**DI SUBORDINARE:**

l'autorizzazione al rispetto di tutti i valori limiti minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt.271 e 275, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, nonché alle seguenti disposizioni:

#### EMISSIONE N. 01 – Motore diesel vaglio

Motore diesel da 60 HP a servizio del trasporto e della vagliatura che dovrà essere eseguita con irrorazione costante di acqua.

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati con motore in condizioni termiche e regime di giri/minuto maggiore di 1.500:

Polveri	130	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	4000	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	650	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

#### EMISSIONE N. 02 – Gruppo elettrogeno filtropressa

Gruppo elettrogeno azionato da un motore diesel da 550 HP a servizio del trasporto e della filtropressatura.

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati con motore in condizioni termiche e regime di giri/minuto maggiore di 1500:

Polveri	130	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	4000	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	650	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

#### EMISSIONI N. 03 – Aspirazione mescolatore

I gas polverulenti che si generano dalle fasi di miscelazione ed omogeneizzazione del materiale da inertizzare, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima e minima tal quale	1500	Nm <sup>3</sup> /h (273 K; 101,3 KPa)
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

#### EMISSIONE N. 04 – Motore diesel mescolatore

Motore diesel da 250 HP a servizio del mescolatore inertizzazione

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati con motore in condizioni termiche e regime di giri/minuto maggiore di 1.500:

Polveri	130	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	4000	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	650	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

#### EMISSIONI N. 05, 06, 07 – Sfiati silos reagenti

I gas polverosi che si generano in queste fasi, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima e minima tal quale cad.	1500	Nm <sup>3</sup> /h (273 K; 101,3 KPa)
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

#### DI STABILIRE:

- che il presente provvedimento sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con Determinazione del Dirigente N.2598 del 24/09/2001;
- che, vista la tecnologia degli impianti, la messa in esercizio coincide con la messa a regime;
- che il periodo continuativo di marcia controllata è di dieci giorni decorrenti dalla messa a regime;
- che per tutte le emissioni autorizzate dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 ogni qual volta si attrezzerà un nuovo cantiere;
- che, ai sensi dall'art.269 comma 5 del D.Lgs.152/2006, quale strumento di controllo devono essere effettuati N.3 campionamenti e analisi delle emissioni nell'arco dei primi dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime;

- che resta fermo tutto quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta non espressamente riportato;
- che il presente atto ha la validità di 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima.

L'azienda dovrà effettuare quanto necessario al fine di mantenere controllati annualmente i propri fattori emissivi per indicatore di esercizio e, nel caso di variazione dei flussi emissivi maggiore del 10%, a comunicarne i risultati.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422.

Dovranno inoltre essere rispettati i valori limiti assoluti e differenziali di immissione acustica, così come previsto dal D.P.C.M. 14/11/97.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (DPR 303/56 - DLgs. 626/94).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. l'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda;
2. lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti;
3. il tipo di attività svolta;
4. la data, l'ora di inizio e fine del prelievo;
5. l'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di materiale trattato (indicatore di esercizio) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura;
6. descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti;
7. la composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata;
8. i risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate;
9. i metodi di campionamento ed analisi utilizzati;
10. le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
11. nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o a quanto altrimenti stabilito;
12. firma e timbro dal professionista abilitato;

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che impone al responsabile dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, dell'aggiornamento dei fattori emissivi, delle quantità annualmente utilizzate di materiale trattato (limite annuo 238.000 t) (indicatore di esercizio), di combustibile (indicatore di consumo). Il registro, con pagine numerate, dovrà essere vidimato e timbrato dall'ente di controllo che ne

verificherà la completezza e l'aggiornamento alla data di presentazione e dovrà essere conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo;

L'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Parma, sul cui territorio e' ubicato l'impianto, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e secondo quanto previsto nella L.R. 4 maggio 1982 n.19 effettuerà gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità del progetto autorizzato e le misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché il rispetto delle disposizioni relative agli autocontrolli ed il rispetto degli stessi.

L'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Parma, competente per territorio, effettuerà tutti i controlli analitici e/o chimico-fisici necessari alla verifica del rispetto dei valori limite nei tempi e con modalità previste dall'art.269 comma 9 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e quelli richiesti, per specifiche esigenze emergenti, dall'Amministrazione Provinciale.

Si demanda agli enti sopra citati la fissazione della periodicità dei controlli, come previsto dal piano di lavoro dell'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Parma, da predisporre in base alla L.R. 07/09/81 n.33.

I criteri per la valutazione della conformità dei valori limite di emissione sono quelli descritti nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.152/06.

Si riserva di adeguare i valori di emissione sopra citati a valori più restrittivi a modifica dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 così come previsto dall'art.271 comma 4 del D.Lgs.152/2006 e di fare salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265.

Il non rispetto delle prescrizioni autorizzatorie comporterà l'applicazione dell'art.278 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 nonché le previste sanzioni penali di legge.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

La Ditta potrà ricorrere presso tribunale amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N.241 e s.m.i.

L'autorità emanante è la Provincia di Parma.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'Assessorato ambiente e Difesa del Suolo - P.le della Pace, 1 - 43100 Parma; e che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott. ssa Alma Gambini.

sG; nuove.determine.dot - GALASSO

Il Responsabile  
ALMA GAMBINI

=====